

**TRIBUNALE DI VENEZIA****Sezione fallimentare****Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento****ex L. n.3/2012**

La Sig.ra **Giulia Fasolino** (di seguito alternativamente anche “Debitrice” o “Istante”), nata a Strà (VE) il 12.2.1983, con domicilio fiscale e residenza in Via Giacomo Zanella n.4, Int. 8, 30039 Strà (VE), CF: FSL GLI 83B52 D325G, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall’Avv. Cristiano Coccato del Foro di Padova, CF: CCC CST 86T01 G693R, presso il domicilio del quale in Padova, Galleria Porte Contarine n.4, elegge domicilio.

Si indica per ricezione di comunicazioni e notificazioni l’indirizzo pec:  
**cristiano.coccato@ordineavvocatipadova.it.**

## PREMESSO CHE

- In data 21.6.2018 la Sig.ra Giulia Fasolino, per il tramite del Dr. Riccardo Zennaro, presentava presso la segreteria dell’OCC istituito presso l’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato “OCC del Veneziano”, istanza di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore da crisi da sovraindebitamento (Si veda All. 1 alla relazione di fattibilità);
- Ritenuta la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla procedura di composizione della crisi dal sovraindebitamento e l’assenza di conflitto di interesse come previsto dall’art. 10, comma 2, del DM 202/2014, il suddetto organismo, con provvedimento del 30.10.2018 del Referente, Dr. Massimo Lanfranchi, nominava quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del presente procedimento la Dr.ssa Alessandra Agnoletto, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. con studio in Via dell’Industria n. 63, 30010 Camponogara (VE), CF: GNL LSN71M42 D325I, tel.

041 411445- 041 5158238, pec: [alessandra.agnoletto@odcecvenezia.legalmail.it](mailto:alessandra.agnoletto@odcecvenezia.legalmail.it), (Si veda All. 2 alla relazione di fattibilità);

- La Dr.ssa Alessandra Agnoletto, infatti, risulta iscritta all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "OCC del Veneziano" costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, al numero progressivo 96, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.2.

Tutto ciò premesso l'Istante, come rappresentata e difesa,

### **DEPOSITA**

### **IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

- a) Considerazioni preliminari
- b) Condizioni di ammissibilità
- c) Esposizione dei fatti e delle cause del sovraindebitamento
- d) L'attivo disponibile, la situazione lavorativa e le spese di mantenimento
- e) Elenco dei debiti
- f) La proposta di accordo e il piano finanziario
- g) Tempi e modalità di liquidazione dell'attivo
- h) Conclusioni

A corredo di quanto riportato e illustrato nella presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, si offrono in produzione i seguenti documenti:

- 1) Atto costitutivo di Betiz Snc
- 2) Visura Storica di Betiz Snc
- 3) Nota di iscrizione di ipoteca

- 4) Atto di cessione di licenza di commercio
- 5) Atto di cessione quote Srl
- 6) Atto di cessione di immobile
- 7) Dichiarazione dei redditi di Betiz Snc per l'anno 2008
- 8) Contratti di finanziamento e apertura di fido cassa stipulati con Cassa di Risparmio
- 9) Dichiarazioni dei redditi di Betiz Snc anni 2008 – 2014
- 10) Estratti conto Sig. Fasolino anni 2011 – 2014
- 11) Atto di cessione d'azienda
- 12) Atto di cessione di immobile
- 13) Documenti di estinzione del mutuo con Friul Adria
- 14) Atto di estinzione del finanziamento con Cassa di Risparmio
- 15) Attestazioni di rientro del fido bancario
- 16) Fattura agenzia immobiliare con quietanza di pagamento
- 17) Visura ipocatastale Giulia Fasolino
- 18) Visura nominativa Giulia Fasolino estratta dal pubblico registro automobilistico
- 19) Certificato stato di famiglia
- 20) Certificazione Unica 2018
- 21) Contratto di lavoro a tempo determinato
- 22) Certificazione Unica 2019
- 23) Comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 24) Busta paga febbraio 2019
- 25) Estratto conto dell'anno 2018
- 26) Elenco analitico delle spese ordinarie
- 27) Contratto di affitto

- 28) Lettera di annunciazione della separazione legale inviata dal legale di fiducia.
- 29) Unica dichiarazione dei redditi 2015 Sig.ra Giulia Fasolino
- 30) Impegno del Sig. Giuseppe Fasolino al versamento della provvista esterna
- 31) Estratto di ruolo al 15.4.2019 della Sig.ra Giulia Fasolino
- 32) Prospetto competenza della procedura in prededuzione.
- 33) Attestazione di fattibilità della proposta del Gestore nominato dall'OCC
- 34) Copia assegno rilasciato dal Sig. Giuseppe Fasolino

\* \* \*

### **A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

L'art. 7, comma 1°, della L. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda:

- il pagamento dei crediti impignorabili
- scadenze e modalità di pagamento dei creditori
- l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni

L'istante in questa sede intende presentare un piano di ristrutturazione dei propri debiti, con l'obiettivo di garantire quanto meno una soddisfazione parziale dei creditori attraverso la miglior proposta possibile formulata grazie all'apporto di finanza esterna, e ottenere così il beneficio dell'esdebitazione dei propri debiti.

Si precisa sin d'ora che la convenienza della proposta risiede nel fatto che la percentuale di soddisfazione dei creditori non potrà essere maggiore mediante l'alternativa liquidatoria dei beni disciplinata dagli artt. 14 ter e seg., L. n.3/2012.

La proposta dovrà essere sottoposta al vaglio dei creditori e l'omologazione dell'accordo richiede il consenso da parte dei creditori che rappresenti almeno il 60%

della massa dei crediti.

La *ratio* della norma consiste nell'attribuire una seconda possibilità a soggetti che possiedano determinati requisiti e che non possono accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, permettendo loro di ristrutturare i propri debiti anche attraverso accordi di saldo e stralcio.

Preme, infine, osservare per quanto d'interesse nel caso di specie, che per la posizione debitoria riferita a tributi consistenti in risorse proprie dell'Unione Europea, Iva e ritenute operate e non versate, il pagamento deve essere integrale ed eventualmente sarà solo possibile proporre una dilazione.

\*\*\*

## **B) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Si evidenzia come l'Istante possieda tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 6 e 7 L. n.3/2012.

Ella versa in una situazione di sovraindebitamento, ossia una situazione di squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per la loro soddisfazione, che comporta una rilevante difficoltà, o una definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La condizione dell'Istante di sostanziale carenza di qualsivoglia bene e/o altro elemento patrimoniale liquidabili, rende la stessa incapace in via definitiva di far fronte ai propri debiti, i quali - come meglio si dirà nei successivi capitoli - presentano per lo più natura erariale e contributiva, e ammontano a complessivi € 99.099,42.

Si anticipa sin d'ora che la Debitrice, in ragione dell'attuale condizione familiare e lavorativa, non è affatto in grado di procurarsi risorse monetarie rilevanti per onorare, nemmeno in parte, le proprie passività; tant'è che, *la presente procedura poggia esclusivamente su un apporto di finanza esterna assicurata da un terzo.*

Ancora, la Sig.ra Fasolino non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n.3/2012. Attualmente infatti la stessa non esercita attività d'impresa e la società Betiz Snc, di cui era socia – *a latere* da qualsivoglia indagine volta a verificare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 1, del Regio Decreto n.267/1942. - veniva cancellata dal registro delle imprese in data 19.5.2015; dunque, in ogni caso essa non potrebbe comunque venir dichiarata fallita per effetto di quanto previsto dall'art. 10 L.F.

La Sig.ra Fasolino non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure previste dalla L.3/2012 nè ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis. Si sottolinea, inoltre, come la Debitrice, a fronte delle richieste del gestore nominato nella presente procedura, la Dr.ssa Alessandra Agnoletto, abbia fornito ogni documento utile per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*

### **C) ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

In questo capitolo verranno esposti i fatti principali, corredati da idonea documentazione, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento in capo alla Sig.ra Giulia Fasolino.

Con atto pubblico datato 18.6.2008/ N. Rep. 26038, redatto presso il Notaio Anna Bianchini di Venezia, veniva costituita la società Betiz S.n.c. di Luchin Teresina e Fasolino Giulia (d'ora innanzi anche la "Società"), della quale inizialmente erano socie Giulia Fasolino, Luchin Teresina (madre della Debitrice e Tiziana Fasolino (zia dal lato paterno della Debitrice) (Doc. n.1).

Essa in data 25.6.2008 veniva iscritta presso il Registro delle imprese/Sezione Ordinaria della Camera di Commercio di Venezia, come risulta dalla relativa visura storica (informazioni tratte dalla Visura storica estratta dalla Camera di Commercio di Venezia/

Rovigo e allegato quale Doc. n.2).

In precedenza alla costituzione della Società, Tiziana Fasolino e Teresa Luchin erano già titolari dell'impresa individuale denominata "Betiz di Fasolino Tiziana", esercitata sotto forma di impresa familiare ex art. 230 c.c., e presentava quale oggetto sociale l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati e non alimentari, e in particolare mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, bigiotterie, profumerie, chincaglierie, giocattoli, cartoleria, libreria, giornali, articoli di finta pelletteria, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona, articoli per la puericoltura, nonché l'attività di commercio di generi di monopolio/tabacchi.

Tale attività veniva dunque conferita dalle stesse a Betiz S.n.c. all'atto costitutivo, con l'eccezione del ramo d'azienda relativo alla rivendita di generi di monopolio/tabacchi e della relativa licenza. Venivano altresì trasmesse alla Società le esposizioni debitorie inerenti all'azienda ammontanti in complessivi € 170.400,00, quali in particolare:

- € 7.200,00 di interessi passivi bancari
- € 7.795,00 di mutuo chirografario
- € 15.786,00 di fornitori
- € 19.750 per poste di bilancio passive
- € 119.869,00 di quota rimanente del mutuo ipotecario n.053120024761800000 contratto con Banca Popolare FriulAdria del 16.9.2004, con ipoteca iscritta sul locale sito in Via Carducci n.2, Strà e su un altro immobile di proprietà del Sig. Giuseppe Fasolino (Doc. n.3).

Il Patrimonio aziendale attivo della Società ammontava a complessivi € 186.000,00, di cui 135.000,00 a titolo di avviamento, € 30.000,00 a titolo di magazzino merci, € 20.500,00 a titolo di attrezzature e mobilio, € 500,00 a titolo di cassa.

Perciò il patrimonio societario iniziale risultava attivo per l'importo di € 15.600,00 (Si veda Allegato di cui al Doc n.1).

Sempre in data 25.6.2008, la Sig.ra Tiziana Fasolino cedeva alla Sig.ra Teresina Luchin, per il corrispettivo di € 2.835,25 - avendo decurtato la quota di partecipazione al patrimonio aziendale dell'acquirente ex art. 230 bis c.c. - il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività al commercio al minuto di generi di monopolio/tabacchi, in forza di licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio n.6 rilasciata dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 7.10.2014 n.10711 (Doc. n.4).

Com'è noto, l'attività di commercio di generi di monopolio può essere esercitata solamente attraverso la forma della ditta individuale.

Subito dopo la costituzione di Betiz S.n.c., con atto iscritto in data 25.7.2008, la Sig.ra Tiziana Fasolino cedeva la quota detenuta presso la suddetta società in parte alla Sig.ra Giulia Fasolino e in parte alla Sig.ra Teresina Luchin (Doc n. 5); successivamente, quindi quest'ultime rimanevano le uniche socie di Betiz S.n.c. con partecipazione uguale, sino alla cancellazione della società avvenuta in data 19.5.2015 (Si veda Visura storica allegata quale Doc. n.2).

Perciò, Giulia Fasolino e Teresa Lucchin assumevano congiuntamente l'esercizio, da un lato, dell'attività di vendita di giornali e in generale articoli e prodotti di cartoleria - riferibile a Betiz S.n.c. -, e dall'altro l'attività di vendita di generi di monopolio/tabacchi - formalmente riferibile alla sola Sig.ra Teresa Luchin.

L'esercizio commerciale veniva svolto integralmente presso il locale sito in Via Carducci n.2, Strà, acquistato da Teresina Luchin e Tiziana Fasolino con atto pubblico del 18.6.2008 avanti al Notaio Dr.ssa Anna Bianchini, Rep. N.26.041 Racc. n.7.730, verso il corrispettivo di € 90.000,00, di cui € 60.000,00 si dichiarava essere già stato versato in data 4.7.2006 ed € 30.000,00 si pattuiva di versarli mediante 60 rate di € 500,00 l'una (Doc. n.6).

**Le descritte acquisizioni, all'epoca dei fatti, erano ispirate da un'apprezzabile**



**logica imprenditoriale, benchè *ab origine* vi fossero dei profili di criticità.**

Da un lato, Betiz Snc dovette accollarsi la quota residua di € 119,869,00 del mutuo contratto in data 16.9.2004 dalla Sig.ra Tiziana Fasolino con Banca Popolare Friuladria (già Banca Intesa): l'onere finanziario consisteva nel pagamento di una rata mensile a tasso variabile che mediamente oscillava tra € 990,00 ed € 1000,00. A ciò si aggiungevano gli ulteriori costi e oneri di avviamento dell'attività – come meglio sopra descritti – oltre alle spese notarili, imposte di registro, ecc.

Dall'altro lato, però, si consideri che il valore iniziale dell'avviamento era pari ad € 135.000,00 e che l'operazione complessiva presentava vantaggi interessanti, stante il fatto che vi fu la possibilità di acquisire l'intera proprietà del locale adibito alla sede della Società a condizioni vantaggiose - infatti, al momento dell'acquisto l'esborso effettivo da sostenere era pari ad € 30.000,00 ampiamente dilazionato in 60 rate -.

Il volume d'affari era comunque sufficiente per coprire i costi, tenuto conto che al tempo gli effetti della crisi economica ancora non venivano percepiti.

Inoltre, si scommetteva sul fatto che il passaggio generazionale - in particolare tra la Sig.ra Tiziana Fasolino e la Sig.ra Giuliana Fasolino - avrebbe consentito di apportare spunti ed idee innovative capaci di diversificare le opportunità di guadagno e incrementare il fatturato.

Si sottolinea, infatti, come l'operazione sia stata ideata soprattutto per garantire alla Sig.ra Giulio Fasolino, anche attraverso un impegno della madre la Sig.ra Teresa Luchin, un'attività in proprio, in un settore tradizionale come quello della rivendita di giornali e tabacchi che normalmente assicura agli esercenti condizioni di guadagno accettabili e dignitose.

Preme aggiungere come il Sig. Giuseppe Fasolino - padre della Debitrice -, al fine di assicurare un ulteriore impulso all'attività, prima di costituire Betiz S.n.c. avesse ottenuto da Banca Popolare Friuladria la promessa e la garanzia di concedere un

supplemento di prestito pari ad almeno € 60.000,00/ 70.000,00, rispetto a quello concesso nel richiamato mutuo stipulato nel 2004, senza modificare la rata mensile già in essere.

In questo modo, a parità di rata mensile - come detto pari a circa 1.000,00 -, Betiz Snc avrebbe avuto provvista sufficiente per coprire le spese iniziali dell'attività (notaio, imposte varie, forniture, ecc.).

Immediatamente dopo il tempo dei fatti sopra descritti, com'è noto, ci fu l'avvento della grande crisi economica, che già a partire dalla seconda metà dell'anno 2008 **determinò un'importante contrazione del volume di affari per lo più in tutti i settori economici, compreso quello della rivendita di giornali e tabacchi, che interessò anche Betiz Snc.**

Già nel 2008 all'inizio dell'attività, come risulta dalla dichiarazione dei redditi, i ricavi erano pari ad € 40.720,00 (al netto delle rimanenze finali) a fronte di costi complessivi pari ad € 28.113,00 risultando una differenza in attivo pari ad € 12.607,00 ossia una media mensile di € 1.260,70 (Doc. n.7).

Inoltre la crisi economica colpì duramente pure il settore bancario, tant'è che purtroppo Banco Popolare FriulAdria, venendo meno a quanto promesso in precedenza, non concesse la rinegoziazione del mutuo.

Ciò costrinse Betiz Snc a concludere il 3.10.2008 con Cassa di Risparmio del Veneto il contratto di finanziamento chirografo n.05810/54355143/6 di € 51.750,00, e a richiedere un fido di cassa pari ad € 30.000,00; operazioni, che consentirono la copertura delle spese di avvio del negozio e l'ottenimento del capitale necessario per proseguire con l'attività (Doc n.8).

Nondimeno, la società si vide costretta ad accettare le pesanti condizioni imposte da Cassa di Risparmio, ossia una rata mensile di € 1.050,00 per il prestito chirografario e oneri per interessi passivi pari in media ad € 450,00 ogni mese per il fido cassa.

Perciò, la Società si trovò al termine dell'esercizio 2008 a far fronte a impegni finanziari piuttosto ingenti per circa 2.500,00 € mensili, e precisamente:

- € 995,00 in media per la rata mensile del mutuo n.053120024761800000 contratto con Banco Popolare Friul Adria

- € 1.011,09 per la rata mensile del finanziamento chirografario contratto con Cassa di Risparmio del Veneto

- € 450,00 per gli interessi passivi e spese relativi al fido di cassa concesso da Cassa di Risparmio del Veneto.

Inoltre, verso la fine del 2008, a circa 300 mt di distanza dalla sede di Betiz S.n.c., venivano aperti due negozi esercenti attività commerciale concorrente.

**Per quanto detto, già nel 2008 il fatturato prodotto non era in grado di soddisfare i costi e gli oneri (specie di natura finanziaria) a carico della società e per questo i titolari di Betiz Snc, dopo nemmeno un anno dall'avvio si videro costretti a mettere in vendita l'attività; tuttavia, stante la grave crisi economica sopraggiunta, non riuscirono nell'immediato a individuare un acquirente.**

*Negli anni successivi, i proventi dall'attività non erano inidonei a coprire al contempo i costi ordinari e gli oneri finanziari, come indicato analiticamente nella tabella sotto riportata, nella quale in modo semplificato vengono solo riportate le uscite finanziarie sopra descritte.*

I dati forniti sono tratti dalle dichiarazioni dei redditi di Betiz Snc per gli anni tra il 2009 e il 2014 (Doc. n.9).

TABELLA USCITE FINANZIARIE MENSILI:

| ANNUALITA' | RICAVI<br>LORDI | COSTI<br>ESERCIZIO | UTILE | MEDIA<br>UTILE<br>MENSILE | USCITE<br>FINANZ.<br>MENSILI | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>MENSILE |
|------------|-----------------|--------------------|-------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 2009       | 82136           | 42799              | 39337 | 3278,083                  | 2500                         | 778,0833                             |
| 2010       | 82297           | 48902              | 33395 | 2782,917                  | 2500                         | 282,9167                             |
| 2011       | 155417          | 128479             | 26938 | 2244,833                  | 2500                         | -255,167                             |
| 2012       | 115924          | 101947             | 13977 | 1164,75                   | 2500                         | -1335,25                             |
| 2013       | 116641          | 81641              | 35000 | 2916,667                  | 2500                         | 416,6667                             |
| 2014       | 109776          | 85481              | 24295 | 2024,583                  | 2500                         | -475,417                             |

La crisi economica ha dunque determinato un duplice effetto negativo determinante:

- a) la contrazione dei fatturati della Società negli anni avvenire alla costituzione
- b) l'impossibilità di individuare un potenziale acquirente del negozio, che avrebbe sollevato la Sig.ra Fasolino dai gravosi oneri debitori divenuti insostenibili.

A fronte dell'evidenziato squilibrio tra i ricavi e i costi, il padre della Debitrice si vedeva costretto ad intervenire a supporto dell'attività di famiglia, anche attraverso il ricorso a prestiti personali in favore della società.

Egli, infatti, tra febbraio 2011 e agosto 2014 immetteva nella società liquidità pari a complessivi € 115.994,00, disponendo nr.54 bonifici (i trasferimenti di denaro risultano dagli estratti conto del Sig. Giuseppe Fasolino, relativi agli anni tra il 2011 e il 2014,

allegati quale doc. n.10) e garanti a Betiz S.n.c. l'apporto necessario per consentire la prosecuzione dell'attività.

A seguito di numerose ricerche e trattative intercorse, soltanto in data 31.12.2015, con rogito n.71502 Rep. E 24179 Racc. stipulato avanti al Notaio Dr. Lorenzo Todeschini Betiz S.n.c. cedette per intero l'azienda verso il corrispettivo di € 80.000,00, e contestualmente la Sig.ra Teresina Luchin si impegnava ad adoperarsi per consentire al medesimo cessionario di acquisire altresì la licenza per la vendita di tabacchi (Doc n.11). Si precisa come, di tale corrispettivo concordato, € 70.000,00 venivano versati per l'avviamento dell'azienda, quindi rispetto all'iniziale acquisto del 2008 (ove l'avviamento veniva valutato in € 135.000,00), la cedente si vide costretta ad accettare un'importante svendita dell'attività, stante la situazione patrimoniale e finanziaria divenuta non più sostenibile.

Senonchè per disporre della liquidità necessaria per chiudere, quanto meno, le esposizioni debitorie in essere nei confronti degli istituti di credito, la Sig.ra Luchin Teresina si vide costretta a cedere l'immobile di proprietà sito in Via Carducci 2, a Strà, dove veniva esercitata l'attività, per la somma complessiva di € 82.500,00, mediante il Rogito stipulato in data 31.3.2015 avanti al Notaio Dr. Lorenzo Todeschini, N. 71501 Rep. E N.24178 Racc. (Doc. n.12)

Attraverso l'incasso percepito dalla contestuale cessione dell'azienda e dell'immobile di proprietà, fu possibile per Betiz S.n.c estinguere i mutui e i finanziamenti sopra descritti.

Precisamente:

- 1) Venne estinto il mutuo n.053120024761800000 contratto in data 16.9.2004 presso Fiuladria Credit Agricol mediante il versamento di un assegno circolare di € 80.000,00, come risulta dalle relative quietanze di pagamento (Doc. n.13).
- 2) Venne rimborsato in anticipo il finanziamento n.05810/54355143/6 di € 51.750,00 contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, mediante il versamento della

somma di € 17.316,50, come risulta dalla relativa quietanza liberatoria (Doc. n.14).

3) Si rientrò dal fido di cassa accordato da Cassa di Risparmio del Veneto, come dimostrato dal fatto che il conto corrente di riferimento veniva portato alla chiusura con saldo pari a zero (Doc. n..15).

Inoltre, veniva onorata la provvigione pari ad € 7.500,00 dell'agenzia immobiliare per l'intermediazione svolta per la cessione dell'attività (Doc n.16).

Immediatamente dopo la cessione dell'azienda e la dismissione dell'immobile suddetto, in data 5.5.2015 Betiz Snc veniva messa in liquidazione e in data 19.5.2015 veniva cancellata dal registro delle imprese (Si veda visura storica allegata quale Doc. n.2).

Alla chiusura della società le esposizioni verso gli istituti di credito vennero integralmente onorate e inoltre non sussistevano esposizioni debitorie nei confronti dei fornitori, poiché - lo si ribadisce - le forniture di giornali e tabacchi dovevano essere regolarmente pagate ogni settimana, a pena della sospensione immediata delle somministrazioni di tali merci.

Da tempo, per altro, la società decideva di non acquistare altri prodotti accessori e non strettamente indispensabili per la continuazione dell'attività allo scopo di non aggravare ulteriormente le passività.

In definitiva, alla cessazione dell'attività la Sig.ra Fasolino aveva in carico per lo più debiti di natura contributiva e fiscale.

Come sopra dimostrato, infatti, attraverso i ricavi percepiti dall'attività non era possibile coprire per intero i costi e gli oneri finanziari. Betiz Snc, quindi, fece la scelta di omettere il pagamento di tali tipologie di obbligazioni, che ad oggi sono ancora in essere e in relazione a queste la Sig.ra Giulia Fasolino (quanto alla quota di propria spettanza) intende instaurare la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Qualora, infatti, non fossero stati onorati i mutui e gli oneri di natura finanziaria, gli

istituti di credito avrebbero richiesto il rientro immediato dei prestiti ed avrebbero proceduto col pignoramento degli immobili oggetto di ipoteca, tra cui il locale di esercizio dell'attività.

Precisamente, alla luce dell'estratto di ruolo del 15.4.2019, la sig.ra Fasolino presenta debiti per un ammontare complessivo di **€ 99.099,42**, che occorre distinguere in:

- 1) obbligazioni personali della Sig.ra Giulia Fasolino;
- 2) obbligazioni a carico della Sig.ra Giulia Fasolino, quale socia di Betiz Snc, illimitatamente e solidamente responsabile dei debiti sociali.

L'esposizione debitoria a carico dell'Istante sarà partitamente specificata nelle singole voci di importo nel successivo capitolo E).

Infine si precisa che Betiz Snc non aveva alcun dipendente a proprio carico.

\*\*\*

#### **D) L'ATTIVO DISPONIBILE, LA SITUAZIONE LAVORATIVA E LE SPESE DI MANTENIMENTO**

La Sig.ra Giulia Fasolino non risulta essere proprietaria di beni immobili, come risulta dalla visura ipo-catastale (Doc. n.17), mentre le appartiene l'auto targata CY884JD, sottoposta a fermo amministrativo (Doc. n.18).

**Di fatto quindi la capacità patrimoniale dell'Istante è sostanzialmente nulla.**

**La Debitrice ha due figli, l'uno nato il 7.2.2013 e l'altro nato il 23.1.2016, come risulta dal certificato di famiglia (Doc. n.19).**

Nel medesimo periodo della cessione dell'azienda - avvenuta in data 31.3.2015 - la stessa versava in istato interessante del secondo figlio e tale circostanza le impedì di trovare nell'immediato e per diversi mesi una diversa occupazione.

Nel 2017 la stessa prestava lavoro dipendente con contratto a tempo determinato a far data dal 15.9.2017, percependo in tutto l'anno uno stipendio complessivo di € 2.000,32, come risulta dalla Certificazione Unica 2018 (Doc. n.20).

Nel 2018 l'Istante prestava attività di lavoro dipendente presso Tommasini Spa, con contratto a tempo determinato a far data dal 22.3.2018 (Doc. n.21), percependo un reddito complessivo annuo pari ad € 16.263,34, come risulta dalla Certificazione Unica 2019 relativa all'anno 2018 (Doc. n.22).

Con comunicazione del 18.2.2019 Tommasini S.p.a. informava la Debitrice che dal 1.3.2019 il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato (Doc. n.23).

Attualmente la debitrice percepisce uno stipendio medio di € 1.339,00, come risulta dalla busta paga relativa al mese di febbraio 2019 (Doc. n.24).

Gli stipendi percepiti dalla Sig.ra Fasolino nei descritti impieghi lavorativi venivano interamente impiegate per il mantenimento proprio e della famiglia: ad oggi la Sig.ra Fasolino, oltre a non essere titolare di beni aggedibili, non è possiede nemmeno risorse monetarie rilevanti, come si evince dall'estratto conto relativo all'anno 2018 (Doc. n.25).

A corredo di quanto asserito, si osservi che le spese ordinarie mensili per il proprio mantenimento e della famiglia sono in media pari a complessivi € 1.820,00 (Doc. n.26), così suddivise:

- Affitto: € 600,00 (si allega il relativo contratto quale Doc. n.27)
- Spese condominiali: € 50,00
- Buoni pasto per i figli: € 220,00
- Bollette per i servizi di somministrazione luce, acqua e gas: 250,00
- Benzina per l'auto: 300,00
- Bollo e assicurazione auto: 40,00
- Vitto e altre spese ordinarie: 400,00

Lo stato di difficoltà e indigenza finanziaria veniva acuito dalla circostanza che negli ultimi tempi il rapporto tra la Sig.ra Giulia Fasolino col marito - padre dei due figli - si è notevolmente deteriorato e tutto lascia pensare che si giungerà ad una separazione, come già prospettato in una lettera invita dal legale di fiducia della stessa (Doc. n.28).



Ad oggi di fatto una separazione è già in essere, atteso che da tempo il marito non ha più la residenza presso l'abitazione familiare.

A fronte uno stipendio inidoneo a coprire le spese ordinarie mensili, e in attesa di un eventuale determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito in sede di separazione, quest'ultimo si è impegnato - solo moralmente, beninteso - a versare un assegno mensile di € 300,00 per le spese dei figli. Tuttavia, tale somma non viene versata regolarmente tutti i mesi, come si evince dall'estratto conto del 2018.

Perciò, pure laddove il marito versasse regolarmente la somma mensile promessa, alla luce dell'ammontare delle spese mensili correnti, le entrate disponibili comunque non basterebbero a soddisfare le esigenze familiari e quindi la differenza ogni mese viene assicurata dal padre dell'Istante, il Sig. Giuseppe Fasolino.

**La Debitrice negli ultimi tre anni ha prestato soltanto attività lavorativa come dipendente e perciò non vi sono dichiarazioni dei redditi da poter depositare, secondo quanto prevede l'art. 9, comma 2°, L. n.3/2012.**

L'ultima dichiarazione disponibile è relativa all'esercizio 2015, ultimo anno di esercizio dell'attività con la società Betiz Snc, che comunque viene allegata alla presente (Doc. n.29).

**Non risultano contenziosi giudiziari pendenti a carico dell'Istante.**

**Vista la situazione economico/patrimoniale della debitrice, le uniche risorse possibili e disponibili per soddisfare i creditori è dato da una finanza esterna per l'importo di circa € 25.000,00, oltre all'ulteriore somma necessaria per l'integrale pagamento dei costi della presente procedura - fornita dal Sig. Giuseppe Fasolino, il padre della debitrice, che ancora una volta si rende disponibile ad intervenire con proprie risorse.**

**Il Sig. Giuseppe Fasolino si è impegnato ad assicurare tale provvista e a renderla immediatamente disponibile (Doc. n.30), ai sensi dell'art. 8, comma 2°, L. n.3/2012.**

Lo stesso subordina l'emissione di tale provvista all'omologa dell'accordo di

ristrutturazione, circostanza questa determina l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria in assenza di beni intestati in capo alla debitrice.

Si sottolinea come la convenienza del presente accordo sussiste in presenza di più circostanze.

Anzitutto la Debitrice non è intestataria di beni aggredibili mediante procedure esecutive o utilizzabili per un eventuale procedimento di liquidazione, se non di un'autovettura non commercializzabile, già colpita da fermo amministrativo, perciò il procedimento di liquidazione di cui agli artt. 14 Ter L.3/2012 non porterebbe alcuna utilità concreta per il ceto creditorio.

Gli impieghi lavorativi della stessa, a seguito della cancellazione di Betiz Snc, nemmeno bastano a coprire lo stretto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia.

Alla luce dei limiti previsti dall'art. 545 cpc sui crediti impignorabili, un eventuale pignoramento dello stipendio consentirebbe di ottenere (decurtate le spese di procedura da sostenere primariamente) la medesima somma qui proposta dopo moltissimi anni; mentre in caso di accettazione della presente proposta, con omologazione dell'accordo, la provvista verrebbe assicurata in maniera certa e immediata. Per altro, si consideri che l'ipotetico beneficio traibile dall'azione esecutiva sarebbe sempre condizionato da fattori futuri e incerti, quali il licenziamento della Debitrice, la sopravvenuta incapacità e/o impossibilità a trovare un impiego, ecc.

Il Sig. Giuseppe Fasolino si è impegnato a sostenere per intero anche i costi per spese e competenze relative all'instauranda procedura, e quindi l'importo di circa € 25.000,00 di finanza esterna verrebbe integralmente resa disponibile a favore dei creditori, oltre alle spese e competenze di procedura.

\*\*\*

## **E) ELENCO DEI DEBITI**

Si è anticipato nel capitolo riguardante le cause del sovraindebitamento che gli unici debiti ad oggi a carico della Sig.ra Fasolino sono di natura fiscale e contributiva, e sono pari ad **€ 99.099,42**.

Il dato si ricava dall'estratto di ruolo della Sig.ra Giulia Fasolino del 15.4.2019 (Doc n.31).

Se ne riporta analiticamente le singole voci e il relativo importo.

**La presente proposta richiede dunque l'approvazione di una parte dei creditori che rappresenti almeno il 60% del debito complessivo, dunque pari ad € 59.459,65.**

Precisamente:

1) IRPEF

Importo capitale: 21.285,16 €

Sanzioni: 6.672,53

Interessi: 2.533,20

\*

2) ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

Importo capitale: 855,73 €

Sanzioni: 268,01 €

Interessi: 90,79 €

\*

3) ADDIZIONALE IRPERF REGIONALE

Importo capitale: 1.198,34 €

Sanzioni: 372,34 €

Interessi: 124,68 €

\*

4) IVA

Importo capitale: 19.895,00 €

Sanzioni: 6.054,00 €

Interessi: 2.587,41 €

\*

5) INPS

Importo capitale: 17.478,07

\*

6) INAIL

Importo capitale: 317,41 €

Sanzioni: 17,16 €

\*

7) QUOTE ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO

Importo capitale: 611,00 €

Sanzioni: 183,30 €

Interessi: 26,88 €

\*

8) IRAP

Importo capitale: 2.488,00 €

Sanzioni: 746,40 €

Interessi: 270,94 €

\*

9) CANONE RAI

Importo capitale: 184,60 €

Costo notifica atti: 34,68

\*

10) BOLLO AUTO

Importo capitale: 130,14 €

Sanzioni: 37,49 €

Interessi: 15,46 €

\*

#### 11) UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA

Importo capitale: 889,50 €

Maggiorazione: 477,05 €

Recupero spese: 50,49 €

\*

#### 12) ALTRE VOCI DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO

- Aggio ex art. 17: 5.799,03 €

- inter. mor/somme agg.: 7.012,15 €

- diritti di notifica + spese esecuzioni: 392,48 €

\* \* \*

### F) LA PROPOSTA DI ACCORDO E IL PIANO FINANZIARIO

Ribadito che, nell'ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio, che verrà eventualmente richiesta in via subordinata nella denegata ipotesi di mancata omologazione dell'accordo, la somma a titolo di finanza esterna non entrerà a far parte dell'attivo liquidatorio, nel presente capitolo verrà illustrata la proposta che l'Istante intende sottoporre al ceto creditorio.

E' assolutamente intenzione della debitrice comprendere nel piano di rientro qui proposto, per la propria quota di spettanza, pure i debiti a carico di Betiz S.n.c., di cui ne è socia illimitatamente e solidalmente responsabile.

\*\*\*\*\*

La proposta che si intende sottoporre al ceto creditorio è la seguente:

**1) l'integrale pagamento dell'importo capitale dovuto a titolo di IVA, pari ad € 19.895,00, che costituisce condizione di ammissibilità della proposta, ai sensi**

dell'Art. 7, comma 1°, L. 3/2012.

2) il pagamento a saldo e stralcio della quota pari all'11,235% dell'importo capitale relativo alle voci di debito da n.1 a 11 elencate nel capitolo precedente (eccetto importo capitale relativo all'Iva da coprire per l'intero.)

3) l'integrale falcidia degli accessori di legge, quali sanzioni, interessi, maggiorazioni, spese notifica, ecc, nonché l'integrale falcidia delle altre voci elencate al n.12 nel capitolo precedente.

Si precisa che, decurtato l'importo capitale dell'Iva pari ad € 19.895,00 (che verrebbe coperto per l'intero), la somma rimanente da destinare a parziale copertura delle altre obbligazioni è pari a complessivi € 5.105,00 circa.

La presente proposta richiede l'approvazione di una parte dei creditori che rappresenti almeno il 60% del debito complessivo, dunque pari ad € 59.459,65.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle presente proposta, si precisano qui di seguito le misure soddisfattive per ciascuna categoria debitoria.

1) IVA

Pagamento dell'intero importo capitale pari ad € 19.895,00

\*

2) IRPEF

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 2.391,38

\*

3) IRPEF COMUNALE

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 96,14

\*

4) IRPEF REGIONALE

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 134,63

\*

5) INPS

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 1.963,66

\*

6) QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 68,64

\*

7) BOLLO AUTO

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 14,62

\*

8) IRAP

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 83,86

\*

9) CANONE RAI

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 20,73

\*

10) INAIL

Pagamento dell'11,235% dell'importo capitale pari ad € 35,66

\*

**Il totale che l'Istante propone di corrispondere sarebbe pari ad circa € 25.000,00, dunque l'intera provvista esterna che verrebbe messa a disposizione dei creditori, garantendo oltre il 25% del debito erariale totale a carico: è bene ribadirlo che trattasi di soggetto che non è in grado di procurarsi un reddito sufficiente per soddisfare ragioni creditorie eccedenti le spese necessarie per il mantenimento proprio e della famiglia.**

In conclusione, la proposta di soddisfazione *de qua* non sarebbe inferiore a quella

realizzabile attraverso le altre vie praticabili, stante la mancanza di beni concretamente liquidabili.

\*

Inoltre il Sig. Giuseppe Fasolino assicurerebbe altresì la risorse necessaria per l'integrale copertura delle competenze della presente procedura da riconoscere all'Organismo di composizione della crisi dal sovraindebitamento.

Dato l'ammontare dell'attivo pari ad € 25.000,00 - unicamente rappresentato dalla provvista esterna - e del passivo accertato pari ad € 99.099,42, il totale dei compensi in prededuzione calcolati secondo i parametri di cui al D.M. n.202/2014, art. 16, sarebbe pari a complessivi **€ 4.751,38**, comprensivi di CPA, Iva, e spese generali, tenuto conto di un parametro medio.

Il dettaglio di calcolo del compenso viene fornito nel prospetto allegato (Doc. n.32).

\*

**La fattibilità e la convenienza della presente proposta è attestata dalla relazione del Gestore nominato dall'OCC del Venezia (Doc. n.33).**

\*\*\*

#### **G) TEMPI E MODALITA' DI RIPARTO A FAVORE DEI CREDITORI**

**La proposta prevede la propria conclusione in un arco temporale massimo in non più di 10 giorni dalla definitività del decreto di omologa.**

**A corredo della corretta e puntuale esecuzione del piano nel caso di omologazione, il Sig. Giuseppe Fasolino ha già messo a disposizione la provvista esterna mediante la consegna di un assegno bancario, di cui si allega copia (Doc. n.34).**

Perciò avendo già reso disponibile la finanzia esterna nell'importo sopra indicato, a maggior ragione il Sig. Fasolino garantisce che **nel caso di omologazione dell'accordo, subordinato all'approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% del debito complessivo, pari ad € 59.459,65**, immediatamente dopo le somme verranno



versate ai creditori come previsto nella presente proposta, su disposizione del Gestore nominato.

Il termine così indicato, consente la chiusura della procedura in un tempo così breve da consentire:

- il recupero da parte dei creditori di una parte delle somme che in caso di liquidazione del patrimonio, sarebbero pressochè inesistenti;
- di chiudere la posizione con Ente di Riscossione e gli altri Enti titolari, riducendo così al minimo l'utilizzo di ulteriori risorse pubbliche economiche per il recupero dei crediti;
- al debitore una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il legislatore si era dato con la formulazione della legge 3/2012.

**Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta, nettamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 Ter seg., che verrà richiesta in via subordinata.**

Tale periodo è anche compatibile con l'esigenza di speditezza delle procedure.

Per quanto attiene alla finanza esterna questa potrà da subito essere accreditata su un conto corrente intestato alla procedura, mediante bonifico o rilascio di assegno circolare, con possibilità di operare su autorizzazione dell'OCC per l'esecuzione dei pagamenti da eseguirsi in conformità del piano o, in alternativa e per l'economia della procedura, far eseguire i pagamenti direttamente al Sig. Giuseppe Fasolino, su delegazione di pagamento dell'OCC sempre in esecuzione del piano.

Ai fini di una maggiore garanzia per i creditori e in conformità di quanto disposto dall'Art. 15, comma 5°, L. 3/2012, l'OCC provvederà:

- 1) A rendicontare al Giudice sul regolare svolgimento della procedura
- 2) All'eventuale rettifica dell'esposizione debitoria
- 3) Alla verifica circa la corretta esecuzione dei pagamenti a favore dei creditori come previsti nel piano.

Successivamente all'omologazione si prevede di pagare il debito in prededuzione relativo alle spese e costi dell'intestata procedura, entro e non oltre 10 giorni dalla definitività del decreto di omologa.

Si ricorda che tale importo prededucibile verrà integralmente onorato dal padre della Debitrice, Sig. Giuseppe Fasolino, senza intaccare la finanza esterna.

\*\*\*

## H) CONCLUSIONI

\*\*\*

Si è avuto modo di dimostrare che la presente proposta prevede:

- il pagamento per intero delle spese di procedura in prededuzione;

- il pagamento per l'intero dell'importo capitale dovuto come Iva, quale condizione di ammissibilità;

- il pagamento saldo e stralcio del 6% degli altri debiti;

e che l'utilizzo della finanza esterna, pari ad € 25.000,00, e i pagamenti previsti rappresentano, per il ceto creditorio, il miglior risultato conseguibile e che la residua ipotesi di liquidazione del patrimonio rappresenterebbe, al contrario, un danno, soprattutto per le finanze pubbliche.

Per quanto detto, quindi, la Sig.ra Giulia Fasolino, come sopra rappresentata e difesa,

## CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, voglia:

- fissare con decreto l'udienza ex art. 10, comma 1°, L.3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà


definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;

- prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Con riserva di presentare ulteriore documentazione utile a dimostrazione di quanto sopra esposto, non appena verrà resa disponibile al gestore.

Con osservanza

Padova, lì 19 giugno 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristiano Coccato', is written over a horizontal line.

Avv. Cristiano Coccato


## PROCURA

Io sottoscritta Giulia Fasolino, nata a Strà il 12.2.1983, CF: FSL GLI 83B52 D325G, delego alla rappresentanza e difesa in ogni fase, grado e sviluppo della presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Venezia, ed in qualunque altra connessa riassunzione, appello, reclamo, opposizione, l'Avv. Cristiano Coccato e conferisco allo stesso tutti i poteri inerenti al mandato, ivi espressamente compresi quelli di chiamare terzi in causa, svolgere riconvenzionali, svolgere domande nuove nei confronti degli attori, dei convenuti, dei terzi chiamati e di tutte le parti del giudizio, appellare, transigere e conciliare sia giudizialmente che stragiudizialmente, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 183, 185, 317, 320, 420 cpc, comparendo alle relative udienze in sostituzione, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, incassare somme e rilasciare quietanze sia in giudizio che fuori giudizio, proporre e rinunciare a istanze di fallimento, riconvenzionali e regolamenti di competenza proporre opposizioni all'esecuzione, richiedere sequestri ed altri provvedimenti cautelativi, farsi sostituire, domiciliare e nominare presso qualsiasi altro Foro da Avv.ti cui sono concesse identiche facoltà.

Autorizzo altresì il procuratore indicato al trattamento dei dati ai sensi della D. Lgs 196/2003 dichiarando di essere stato informato che gli stessi verranno utilizzati per finalità inerenti al presente mandato, come da informativa separata.

La presente procura è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, comma 5°, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Si elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Cristiano Coccato in Padova, alla Galleria Porte Contarine n.4.



Giulia Fasolino

è autografa



Avv. Cristiano Coccato